



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Ghetto e via dei Profeti in Chirignago Zelarino

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- via Ghetto è una viabilità posta al confine occidentale del Centro abitato di Chirignago Zelarino e collega via Oriago e via Miranese;

Considerato che:

- via Ghetto ha un carattere esclusivamente residenziale e la circolazione è regolata a doppio senso su di una corsia per senso di marcia;
- via Ghetto presenta una sezione stradale ridotta e risulta quasi completamente priva di marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata;
- i flussi di traffico lungo via Miranese sono aumentati e le difficoltà di immissione da via Oriago e via Miranese inducono all'utilizzo di via Ghetto e di via dei Profeti quale by-pass, all'intersezione via Oriago - via Miranese;
- la presenza di auto in sosta lungo la strada genera problemi di scorrimento e di sicurezza soprattutto in caso di emergenza;

Riconosciuto che:

- la collocazione di via Ghetto ne consente l'utilizzo quale by-pass tra via Oriago e via Miranese, causando un incremento dei flussi di traffico su di una viabilità a carattere quasi esclusivamente residenziale;
- la sezione stradale ristretta e l'assenza di marciapiedi, nonché la configurazione non rettilinea rendono improprio l'utilizzo di tale viabilità per spostamento di attraversamento;

Ravvisato pertanto la necessità di regolare la circolazione definendo specifiche regole di comportamento lungo via Getto e via dei Profeti;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



ORDINA

Istituire la zona residenziale, con limite massimo di velocità 30 Km/h in corrispondenza dell'intersezione di via Ghetto con via Miranese e via Oriago e di via dei Profeti con via Oriago. Nella zona residenziale la sosta è consentita esclusivamente all'interno degli stalli di sosta all'uopo predisposti.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata, subordinata alla posa della segnaletica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 17 dicembre 2019

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

(*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it